



COMITATO DEI SINDACI

Deliberazione n° 22

del 03.10.2019

Oggetto: Approvazione modalità organizzative per la gestione del Reddito di Cittadinanza (RdC).

L'anno 2019, il giorno 3 del mese di Ottobre, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Comune	Qualifica
Danilo Monticelli	Appignano	Assessore delegato
Marcolini Marika	Macerata	Assessore delegato
Marcattili Ilenia	Mogliano	Assessore delegato
Acciarresi Katia	Montecassiano	Assessore delegato
Luciani Domenico	Petriolo	Sindaco
Menichelli Antonella	Pollenza	Assessore delegato
Moretti Luana	Treia	Assessore delegato
Giubileo Paolo Francesco	Urbisaglia	Sindaco

Presenti n. 8

Assenti n. 1: Comune di Corridonia

Partecipa inoltre, senza diritto di voto, l'Assessore ai Servizi Sociali Matteucci Matteo del Comune di Petriolo.

Funge da Segretario il Coordinatore dell'ATS 15, Dott.ssa Carla Scarponi.

Considerato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di delegato, Marika Marcolini, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Macerata, Capofila di Ambito.

IL COMITATO DEI SINDACI

Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la Legge di conversione del 28 marzo 2019 n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e Pensioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.01.2019, che istituisce il Reddito e Pensione di Cittadinanza quale misura nazionale unica di contrasto alla povertà.

Considerato che il Decreto di cui al precedente capoverso:

- Prevede che i Comuni, coordinandosi a livello di Ambito, gestiscano i Patti per l'Inclusione sociale per la presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
- Definisce i Patti per l'Inclusione sociale, "*I nuclei familiari beneficiari [...] sono individuati e resi noti, per il tramite della Piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 comma 1, ai Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto alla povertà*";
- Stabilisce che, "*agli interventi connessi al RdC, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017*";
- Sancisce che "*Il patto per il lavoro e il patto per l'inclusione e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li procede costituiscano livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente*".



Preso atto che, attraverso la sottoscrizione della Convenzione tra Ministero e Comuni/Ambito è possibile prendere visione, tramite piattaforma GePI, dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, così come specificato nelle Circolari Ministeriali n. 7250 del 08.08.2019 e n. 7889 del 17.09.2019;

Richiamate la Delibere n. 18/2016 e n. 8/2018 con cui questo Comitato dei Sindaci ha approvato rispettivamente le Linee guida operative per la gestione del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) e del Reddito di Inclusione (REI), delle quali il RdC è naturale evoluzione;

Analizzato l'allegato documento denominato "Manuale teorico operativo sul RdC";

Considerato, altresì che il Capitolo III del documento citato nel precedente capoverso prevede la seguente organizzazione:

- delega dei Comuni dell'ATS per la gestione associata dell'elaborazione e gestione dei Patti di Inclusione;
- gestione singola, da parte di ciascuna anagrafe Comunale, dei controlli anagrafici;

Considerata, la proposta organizzazione, aderente alle indicazioni ministeriali e rispondente alla strutturazione organizzativa di questo ATS 15;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di delegare l'ATS 15 alla gestione dei Patti per l'Inclusione.
2. Di demandare i controlli anagrafici (su residenza e cittadinanza dei beneficiari RdC) ad ogni singola Anagrafe comunale, attraverso l'accreditamento presso la Piattaforma GePI predisposta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Di approvare l'allegato "Manuale operativo", prendendo atto che i Capitoli 1 e 2 saranno oggetto a modifiche ed integrazioni in base alle disposizioni e Circolari Ministeriali che saranno adottate, senza che lo stesso documento debba essere sottoposto a nuova approvazione.
4. Di approvare, per la gestione delle domande e dei beneficiari del RdC, la seguente organizzazione:

COSA CHIEDE IL MINISTERO	ORGANIZZAZIONE ATS n. 15								
<p>Amministratore dell'Ambito territoriale persona fisica da accreditare sulla piattaforma da comunicare entro il 31.05.2019 al Ministero.</p> <p>Questa figura sarà il responsabile del trattamento dei dati e non avrà accesso ad alcun dato sui beneficiari del RdC. È l'unico utente abilitato ad accreditare sulla Piattaforma, su indicazione dei relativi Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale; - Case Manager per il Patto per l'Inclusione Sociale; - Coordinatore per i controlli Anagrafici; - Responsabile per i controlli Anagrafici. 	<p>Coordinatore Dirigente Carla Scarponi</p> <p>(nominativo già comunicato per il tramite della compilazione del form on-line)</p>								
<p>Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀ utente che assegna al case manager – Assistente Sociale i nuclei familiari beneficiari del proprio territorio di competenza; ☀ individuato sulla base del ruolo svolto nell'ambito dei servizi competenti nel coordinamento del lavoro degli Assistenti Sociali e degli altri operatori. ☀ accederà alle sole informazioni anagrafiche al fine dell'assegnazione dei beneficiari ai case manager. 	<p>A.S. Federica Meschini A.S. Michela Raschia</p> <p>Il Ministero richiede le medesime attività che venivano svolte dall'ATS n. 15 nello scaricare dal database di INPS i dati relativi ai beneficiari SIA e REI.</p>								
<p>Case Manager per il Patto per l'Inclusione Sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀ compila le schede dell'Analisi preliminare, del Quadro di Analisi e del Patto per l'inclusione sociale dei beneficiari RdC e di accompagna la famiglia in tutto il 	<table border="1"> <tr> <td>Appignano:</td> <td>A.S. Tamara Rendoni</td> </tr> <tr> <td>Corridonia</td> <td>A.S. Federica Pagnotta</td> </tr> <tr> <td>Macerata</td> <td>A.S. Cecilia Giammarini</td> </tr> <tr> <td>Mogliano</td> <td>A.S. Elisena Fratini</td> </tr> </table>	Appignano:	A.S. Tamara Rendoni	Corridonia	A.S. Federica Pagnotta	Macerata	A.S. Cecilia Giammarini	Mogliano	A.S. Elisena Fratini
Appignano:	A.S. Tamara Rendoni								
Corridonia	A.S. Federica Pagnotta								
Macerata	A.S. Cecilia Giammarini								
Mogliano	A.S. Elisena Fratini								



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

<ul style="list-style-type: none">percorso.È l'unico utente che avrà accesso ai dati personali dei beneficiari del RdC nella loro competenza.Assistente Sociale del Comune o dell'Ambito nel caso di gestione associata.	Montecassiano	A.S. Alessandra Gruffi
	Petriolo	A.S. Barbara Giunchi
	Pollenza	A.S. Barbara Giunchi
	Treia	A.S. Nadia Monachesi
	Urbisaglia	A.S. da individuare
Coordinatore per i controlli Anagrafici: utente del Comune che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l'elenco dei beneficiari RdC per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, pianificando quindi il lavoro degli stessi.	Appignano:	Anna Gagliardini
	Corridonia	Franceschetti Annalisa
	Macerata	Bianchi Anna Rita
	Mogliano	Bordoni Martina
	Montecassiano	Latini Paolo
	Petriolo	Giunchi Barbara
	Pollenza	Luciana Pigliapoco
	Treia	Coppe Orazio
Responsabile per i controlli Anagrafici: utente del Comune che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il Comune che lo ha indicato.	Urbisaglia	Cicconi Rosanna
	Appignano:	Paola Fraticelli
	Corridonia	Rapari Samuela
	Macerata	Michetti Simona
	Mogliano	Giuli Fiorella
	Montecassiano	Compagnucci Cinzia
	Petriolo	Ciccioli Manuela
	Pollenza	Maria Santa Lucernoni
Treia	Palmieri Liliana	
Urbisaglia	Cicconi Rossana	

5. Di dare incarico al personale di Ambito e all'Ufficio Comune di Ambito di operare seguendo le indicazioni e la tempistica indicate nella presente Deliberazione.

Il Coordinatore
(Dott.ssa Carla Scarponi)

Firme all'originale

Il Presidente delegato
(Dott.ssa Marika Marcolini)



MANUALE TEORICO ED OPERATIVO dell'ATS 15 sul

Reddito di Cittadinanza

Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4

**Coordinato con la Legge di conversione
del 28 marzo 2019, n. 26 recante:**

**“Disposizioni urgenti in materia di
Reddito di Cittadinanza e Pensioni”**





Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

INDICE

❁ Introduzione.

❁ **Capitolo I. Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e pensioni”.**

- 1.1 Requisiti di accesso alla misura.
- 1.2 Dove richiedere il Reddito di Cittadinanza.
- 1.3 Condizione per l'erogazione del beneficio.
- 1.4 La procedura.
- 1.5 Sanzioni e cause di decadenza dal beneficio economico.

❁ **Capitolo II. Sintesi degli strumenti per la presa in carico dei beneficiari Reddito di Cittadinanza.**

❁ **Capitolo III. Cosa ci chiede il Ministero.**

- 1.1 Procedura per l'accreditamento degli amministratori alla Piattaforma digitale per il patto per l'Inclusione – Circolare ministeriale n. 4143 del 16.05.2019.
- 1.2 Modalità di verifica da parte dei comuni dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all'art. 5, comma 4 del d.l. 4/2019– Circolare ministeriale n. 8156 del 29.07.2019.
- 1.3 Accredito degli utenti della Piattaforma Digitale per la gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (GePI) – Circolare ministeriale n. 7029 del 01.08.2019.
- 1.4 I principi e i criteri generali da adottare da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza - Conferenza unificata del 01.09.2019.
- 1.5 Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (Piattaforma GePI) – Circolare ministeriale 7250 del 08.08.2019.
- 1.6 Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (Piattaforma GePI) – Circolare ministeriale 7889 del 17.09.2019.

❁ **Capitolo IV. Proposta di organizzazione dell'ATS n. 15 per la gestione del Reddito di Cittadinanza.**

- 1.1 Convenzione Ministero – Ambito/Comuni.
- 1.2 La Piattaforma GePI – Figure coinvolte.
- 1.3 Sostegni presenti nel territorio dell'ATS 15 per la presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Allegato A: Linee guida per l'accreditamento alla Piattaforma GePI.

Allegato B: Schema di Convenzione tra il Ministero e i Comuni/Ambito.

Ultima stesura 02.10.2019

A cura dell' A.S. Michela Raschia – Referente del Reddito di Cittadinanza per l' Ambito Territoriale Sociale n. 15.



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

Introduzione

Il presente lavoro è stato realizzato dall'Ambito Territoriale Sociale n. 15 con l'obiettivo di offrire, ai nove Comuni dell'ATS, uno strumento utile per orientarsi all'interno della normativa che ha introdotto nel nostro paese il Reddito di Cittadinanza (RdC); normativa che ha apportato un'importante iniziativa, avviata prima con la sperimentazione del SIA e proseguita con il Reddito di Inclusione (REI): per la prima volta, in Italia, una misura volta a diminuire la povertà, che diventa un Livello Essenziale delle Prestazioni e cioè esigibile a tutti.

Non è facile però orientarsi nell'insieme delle norme che garantiscono il diritto ad accedere alla prestazione: non è facile per i cittadini, ma nemmeno per gli operatori. Al Decreto Legge n. 4 del 2019 che ha introdotto il RdC, sono stati presentati, da ANCI e da altre associazioni, più di 60 emendamenti che hanno apportato alcune modifiche rientrate nella Legge di conversione n. 26 del 2019. *“Ne è scaturito un provvedimento molto complesso che attraversa tutto il campo delle competenze statali, regionali e locali, per giungere a intercettare le reti comunitarie formali e informali. Di fatto all'interno del Reddito di Cittadinanza vengono disciplinate cinque misure specifiche, tra grandi e piccole: un beneficio economico che ingloba l'analoga misura del REI, una misura economica per il sostegno all'abitazione, una misura previdenziale, una misura di politica attiva per il lavoro composta a sua volta da più azioni (il Patto per il lavoro), una misura di politica attiva per l'inclusione composta dalle azioni di sistema già avviate nel REI”¹.*

Il presente documento vuole porsi, quindi, come destinato a tutti coloro che operano nei diversi servizi comunali, dalle Anagrafi ai Servizi Sociali; in particolar modo per le Assistenti Sociali (case manager) che opereranno nella presa in carico dei beneficiari del RdC.

Il manuale si compone, ad oggi, di quattro parti: una parte dedicata al D.L. 4/2019, in cui si è cercato di riassumere i punti più salienti del Decreto, un'altra in cui si riepilogano gli strumenti che le Assistenti Sociali (case manager) devono utilizzare per la presa in carico dei beneficiari del RdC, una terza parte in cui si sintetizzano le Circolari che il Ministero emana per introdurre chiarimenti ed approfondimenti al RdC e una quarta parte riguardante la proposta di organizzazione dell'ATS n. 15 per la gestione del RdC.

Nel documento sono stati inseriti, infatti, degli specchietti in cui sono racchiuse delle domande sorte sia da una prima lettura del Decreto che durante gli incontri con le Assistenti Sociali dell'ATS e negli Uffici di Piano. Attraverso la Legge di conversione, prima, e le Circolari Ministeriali poi, si sta cercando di dare una risposta a quegli interrogativi che apparentemente rimanevano aperti, per consentire, a livello di Ambito, un agire comune. Il documento può essere definito un manuale “in divenire”, cioè che si evolve, si modifica all'evolversi della normativa e delle novità che le Circolari apportano.

Uno continuo studio, quindi, che permette di lavorare in modo uniforme e congiunto nel territorio dell'Ambito, soprattutto per informare, rispondere e prendere in carico i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

¹ Anna Maria Celesti – Responsabile Welfare di ANCI Toscana, “Reddito di Cittadinanza Strumento di lettura comparata del Decreto-Legge 4/2019 coordinato con la Legge di conversione 26/2019, pag. 6



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

Capitolo I

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4

“Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e pensioni”

REDDITO DI CITTADINANZA

- Il RdC costituisce il livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
- Misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del:
 - diritto al lavoro;
 - di contrasto alla povertà;
 - alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;
 - diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

PENSIONE DI CITTADINANZA

- misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.
- In caso di nuclei già beneficiari del RdC, la PdC decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane.
- I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del RdC, salvo dove diversamente specificato.

1.1 Requisiti di accesso alla misura

- Requisiti di residenza e cittadinanza:
 - Cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione Europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
 - Residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
- Requisiti economici:
 - Un valore ISEE inferiore a 9.360 €.
 - Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di € 30.000;



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

- Un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di € 6.000, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di € 6.000 annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4 art. 2. la predetta soglia è incrementata ad € 7.560 ai fini dell'accesso alla PdC. In ogni caso la soglia è incrementata ad € 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da DSU ai fini ISEE.
- Requisiti riveriti al godimento di beni durevoli:
 - nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.
 - Nessun componente deve essere intestatario di navi o imbarcazioni da diporto.

ATTENZIONE: Modifiche al sistema ISEE

Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 159 del 2013. **In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC**, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del DPCM n. 159 del 2013:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

REDDITO AI FINI RdC

- Ai soli fini del RdC, il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali incorso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro 15 giorni dal riconoscimento al SIUSS (art. 24 D.Lgs 147/2017).

- Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore ISEE è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISSE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
- Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del SIA, del REL.

Il Rdc è **compatibile** con il godimento della NaSpi e altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Secondo il D.L. 4/2019 non hanno diritto al Rdc i **nuclei familiari** che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. La L. di conversione n. 26/2019, invece, ha modificato questo aspetto specificando che non ha diritto al Rdc il **componente del nucleo familiare** disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

1.2 Dove richiedere il Reddito di cittadinanza

Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato.
- Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale.

?	<ul style="list-style-type: none">• Chi promuove la misura?• UPS supporteranno i cittadini nella compilazione della domanda di Rdc/PdC?
!	<p>Gli Uffici di Promozione Sociale non possono supportare i cittadini nella compilazione delle domande di Rdc e PdC, in quanto il Ministero ha stabilito espressamente, nel D.L. 4/2019, che i luoghi deputati sono i CAF e/o le Poste. L'UPS e il personale PON e Fondo Povertà dell'ATS 15 devono dare informazioni approfondite e dettagliate della misura. Inoltre, nelle Linee guida ministeriali del 27 maggio 2019 viene sottolineato che il rafforzamento previsto per il Segretariato sociale non include più i "punti di accesso al REI", precedentemente attivati per la presentazione della domanda, ma tali punti dovranno comunque proseguire l'attività di informazione e orientamento dedicati alla misura del Reddito di Cittadinanza.</p>



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

CONTROLLI DEI COMUNI

Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.

L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma .

L'Anagrafe nazionale mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

?	<ul style="list-style-type: none">• Quale Ufficio del Comune è tenuto alla verifica della cittadinanza e della residenza?• Quanto tempo a disposizione avrà il Comune per effettuare i controlli?• Che impatto avranno sui servizi, i richiedenti RdC che in esito negativo dei controlli di cittadinanza e residenza vedranno la domanda respinta?
!	<p>Né il D.L. 4/2019, né la Legge di conversione 26/2019 stabilisce quale Servizio comunale sia tenuto alla verifica dei requisiti di cittadinanza e residenza, ma con la Circolare Ministeriale n.4143 del 16.05.2019 è stato stabilito che sia l'Amministratore dell'Ambito Territoriale ad accreditare sulla Piattaforma, in raccordo con i Comuni, il Coordinatore e il Responsabile per i controlli anagrafici. Le tempistiche entro cui l'Ufficio competente dovrà effettuare tali controlli sono previste nell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Città nella seduta del 4 luglio 2019, recepite dalla Circolare Ministeriale n. 8156 del 29.07.2019, di cui al successivo paragrafo 1.2.</p> <p>Ad oggi non si riesce ancora a quantificare l'impatto sui Servizi di coloro che, in esito negativo ai controlli, avranno la domanda respinta.</p>

Riassumendo, i compiti dei Comuni nel RdC:

- verificare i requisiti di soggiorno e residenza (residenza in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo);
- convocare i richiedenti con bisogni complessi entro 30 gg dal riconoscimento del beneficio;
- effettuare la valutazione multidimensionale e predisporre il Patto per l'Inclusione Sociale;
- attivare i progetti di presa in carico sociale anche dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro ove opportuno e richiesto;
- entro 6 mesi dell'entrata in vigore del decreto predisporre i progetti di utilità sociale per tutti i beneficiari che abbiano sottoscritto il Patto per il lavoro e/o il Patto per l'inclusione sociale (max 8 (?) ore settimanali);
- alimentare le banche dati previste nel decreto;
- segnalare le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni o alla decadenza del beneficio.

?	<ul style="list-style-type: none">• Chi accompagnerà i Comuni nel rispettare gli obblighi?
---	--



1.3 Condizione per l'erogazione del beneficio economico

- Alla **DID Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro** da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni.
- All'**adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale** che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Sono **tenuti** agli obblighi tutti i componenti del nucleo familiare:

- Maggiorenni;
- Non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.

Sono **esclusi** dai medesimi obblighi:

- I beneficiari della PdC.
- I beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità.
- I componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. (minori di 3 anni – disabili gravi o non autosufficienti definiti su base ISEE. I disabili così come iscritti alla L.68/99 sono esclusi dal progetto in quanto hanno percorsi particolari).

1.4 La procedura

Le poste/CAF prendono le domande di RdC e le inviano all'INPS, il quale le smista e nell'attribuire il caso si possono aprire due percorsi:

1. **CENTRO PER L'IMPIEGO**: il richiedente entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai CIOF nel caso in cui appartenga ad un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del RdC:
 - assenza di occupazione da non più di due anni;
 - (età inferiore a 26/29 anni requisito tolto a seguito della conversione in legge del Decreto);
 - essere beneficiario della NaSpi o di altri ammortizzatori sociali;
 - aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i CIOF.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- collaborare con l'operatore ai fini della definizione del Patto per il lavoro;



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

- accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, in particolare:
 - ❖ registrarsi sull'apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
 - ❖ svolgere ricerca attiva di lavoro;
 - ❖ accettare di essere inviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero pregetti per favorire l'auto – imprenditorialità;
 - ❖ sostenere colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione;
 - ❖ accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Congruità dell'offerta

- nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera *d*) , ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera *d*) , ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera *d*) , è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
- esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera *c*) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*) , con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.
- Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

?	<ul style="list-style-type: none">• I Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) possono essere considerati attivazione lavorativa?
!	<p>I Tirocini di Inclusione Sociale non incidono sulla dichiarazione dei redditi del beneficiario, ma incide sul calcolo del beneficio del Reddito di Cittadinanza, in quanto deve essere inserito all'interno del SIUSS (Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – già Casellario dell'Assistenza, istituito con D.Lgs 147/2017).</p> <p>Alla luce della Conferenza Unificata del 01.08.2019 si prevede che le persone impegnate in percorsi di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione sono esonerate, per tutta la durata del tirocinio, dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC di cui all'art. 4, comma 3 D.L. 4/2019</p>



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

2. SERVIZI SOCIALI COMUNALI

- Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai Servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni.
- Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale (orientata dall'analisi preliminare) finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
- Nel caso in cui, in esito all'analisi preliminare (effettuata presso i punti di accesso), i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni.
- Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.

?	<ul style="list-style-type: none">• È una valutazione che spetta all'A. S. rinviare il beneficiario del RdC al CIOF?
!	L'Assistente Sociale (<i>case manager</i>) in sede di Analisi Preliminare può, ove la situazione di povertà risulta esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa (es. perdita del posto di lavoro per crisi aziendale, esaurimento della NaSpi...), inviare la persona al Centro per l'Impiego per la sottoscrizione del Patto per il lavoro. In questo caso l'Analisi preliminare viene condivisa fra Servizio Sociale e Ciof per il tramite delle rispettive Piattaforme.
?	<ul style="list-style-type: none">• Nella valutazione mutidimensionale, come devono essere composte le Equipe?
!	Qualora in esito all'Analisi preliminare emerge un bisogno complesso, tale per cui l'Assistente Sociale riscontri la necessità di avviare un quadro di analisi più approfondito, viene costituita l'Equipe multidimensionale. Questa è composta da un'Assistente Sociale e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi, identificati dal Servizio Sociale sulla base dei bisogni emersi nell'Analisi Preliminare. All'interno dell'équipe viene individuata una figura di riferimento (Assistente sociale - case manager) che coordina il lavoro dell'équipe stessa. In questo modo si costituisce la base di dialogo tra professionalità diverse e tra professionisti e famiglie, permettendo, così, la costruzione di una visione comune della situazione familiare, il superamento della settorializzazione e della frammentazione del successivo progetto di intervento, l'adozione di un linguaggio condiviso e di prassi uniformi dell'implementazione di un quadro di riferimento per la valutazione del nucleo familiare che rappresenta esso stesso un livello essenziale delle prestazioni sociali.
?	<ul style="list-style-type: none">• Nel caso in cui il beneficiario del RdC trova un lavoro, ciò impatterà sul beneficio economico? Chi è tenuto a comunicare tale variazione lavorativa?
!	Il beneficiario del RdC è tenuto a comunicare qualsiasi variazione della situazione lavorativa (avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione), intervenute in corso di fruizione del RdC. Per comunicare ad INPS tali variazioni occorre compilare il modello RdC – Com in forma estesa, presso i CAF, entro 30 giorni dall'evento, pena decadenza del beneficio: INPS ricalcolerà il beneficio economico riconosciuto.



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

Patto per l'inclusione sociale

Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del **progetto personalizzato** di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione.

Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.

?	<ul style="list-style-type: none">• Nel predisporre il patto per l'inclusione sociale per l'utente in carico al Servizio Sociale Professionale (già prima domanda RdC), al quale sono già stati attivati interventi/servizi a suo favore è necessario ridefinire nuovamente il progetto?• Al beneficiario rientrato nel circuito del RdC possono essere attivati altri benefici/interventi?
!	<p>L'utente in carico al Servizio Sociale Professionale già prima della presentazione della domanda di RdC, per il quale sono già stati attivati interventi e/o servizi a suo favore, è tenuto a sottoscrivere il Piano per l'Inclusione. L'Assistente Sociale, case manager, che predisporrà il Patto, lo integrerà con quanto già in essere per l'utente stesso.</p> <p>Per l'utente il Patto per l'Inclusione rappresenta il progetto di cambiamento, per tale motivo in esso vengono descritte le azioni attraverso le quali tali bisogni vengono trasformati in obiettivi e risultati di cambiamento volti a dare compimento alle aspirazioni dei beneficiari, mediante l'impiego delle loro risorse e capacità a cui si aggiunge il sostegno dei servizi. L'Assistente Sociale può, quindi, ritenere opportuno attivare servizi e/o interventi che abbiano come finalità l'accompagnamento verso il processo di cambiamento nella vita del beneficiario del RdC che si trova in situazione di povertà. In particolare, gli interventi finalizzati dalla Quota Servizi del Fondo Povertà (così detto Piano Povertà), del PON "Inclusione", ed alcuni interventi finanziati con il POR, hanno come destinatari proprio i beneficiari del RdC.</p>





Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

I livelli essenziali previsti nel RdC sono realizzabili attraverso i seguenti Sostegni previsti dall'art. 7 del D.Lgs 147/2017:

- il rafforzamento del segretariato sociale, che ha il compito di favorire l'accesso dei cittadini al Reddito di Cittadinanza;
- il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale e la stesura dei Patti per l'Inclusione sociale;
- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- l'assistenza domiciliare socio-assistenziale e i servizi di prossimità;
- il sostegno alla genitorialità e il servizio di mediazione familiare;
- il servizio di mediazione culturale;
- il servizio di pronto intervento sociale.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE

In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la **partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza**, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque **non superiore al numero di otto ore settimanali**.

- La partecipazione ai progetti è **facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc**.

I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti.

L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata

?

- Qual è la durata dei lavori socialmente utili?
- Nello svolgimento dei lavori socialmente utili, il Comune può avvalersi del Terzo settore?
- Può il Comune decidere di non attivare lavori di pubblica utilità?

!

Le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività, saranno definite dal Ministero entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto (presumibilmente entro settembre). Ai sensi dell'art. 12, comma 12, del DL 04/2019 è possibile destinare parte delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà al finanziamento degli oneri per la realizzazione dei progetti titolarità dei Comuni, utili alla collettività, e quelli derivanti dall'assicurazione presso l'INAIL e per la responsabilità civile dei partecipanti ai progetti di pubblica utilità.

In coerenza con il profilo professionale del beneficiario del RdC, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il CIOF o presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al RdC. I Comuni predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti e comunicano le informazioni sui progetti stessi ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del RdC del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

1.5 Sanzioni e cause di decadenza dal beneficio economico

SANZIONI (Art. 7)

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti_falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito **con la reclusione da due a sei anni**.
- L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio è punita con la **reclusione da uno a tre anni**.

?	<ul style="list-style-type: none">• A chi spetta il compito di segnalare le dichiarazioni mendaci?
!	<p>L'Assistente Sociale, case manager, che si occuperà della presa in carico ha il compito di segnalare, per il tramite della Piattaforma, eventuali dichiarazioni mendaci del beneficiario del RdC.</p> <p>Se le dichiarazioni riguardano indicazioni anagrafiche false, saranno seguite segnalate dalle Anagrafi sempre per il tramite della Piattaforma, così come descritto nel successivo paragrafo 1.2 (Capitolo III).</p>

CAUSE DI DECADENZA

È disposta la decadenza dal RdC, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
- non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, Ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- non aderisce ai progetti, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti;
- non accetta almeno una di tre offerte congrue ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
- non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

Rei → RdC/PdC

 **INPS per la Famiglia**
15 min. · 📄

#Rel #RedditoInclusione #RdC #RedditoCittadinanza
#InfoImportanti #FAQ #VoiChiedeteNoiRispondiamo

Il Rel (Reddito di Inclusione) si può chiedere **ESCLUSIVAMENTE** fino al 28.2.2019.

Chi percepisce il Rel NON passerà automaticamente al Reddito di Cittadinanza. Dovrà comunque fare domanda per il Reddito o la Pensione di Cittadinanza dal 6 marzo.

Se chi ha il Rel richiede il Reddito di Cittadinanza decade dal Rel in caso di accoglimento della domanda.

REDDITO DI INCLUSIONE

 **INPS per la Famiglia**
6 ore · 📄

#Attenzione #Rel #RedditoInclusione
#Ultimiaggiornamenti

Leggere fino alla fine:

Con l'introduzione del **#RedditoCittadinanza** dal mese di marzo 2019 il Reddito di inclusione (conosciuto anche come **#Rel**) NON può essere più richiesto.

A partire dal successivo mese di aprile non è più rinnovato per una seconda volta.

Pertanto, potranno essere trasmesse dai Comuni all'INPS le sole domande di Reddito di Inclusione (Rel) presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

Naturalmente, per coloro ai quali il Reddito di Inclusione (Rel) sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019 con decorrenza marzo 2019), il beneficio continuerà a essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di Cittadinanza (RdC).



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

Capitolo II

Sintesi degli strumenti per la presa in carico dei beneficiari Reddito di Cittadinanza

Con il Decreto del Ministro del 23 luglio 2019 sono state approvate le Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale, sulle quali era già stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata il 27 giugno 2019. Le Linee guida individuano gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari del Reddito di cittadinanza convocati dai servizi sociali dei Comuni, per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale e per l'attivazione dei sostegni in essi previsti.

	Analisi Preliminare	Quadro di Analisi	Patto per l'Inclusione Sociale
Che cosa è	Primo strumento di valutazione. È l'unica parte della valutazione multidimensionale, ad essere sempre necessaria per i nuclei familiari convocati dai servizi dei Comuni. È finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenendo conto sia dei fattori di vulnerabilità che delle risorse e capacità presenti nel nucleo, dei sostegni da parte dei servizi territoriali o della comunità su cui il nucleo può fare affidamento, e del contesto in cui vive.	È la seconda parte dello strumento di valutazione, utile per costruire la valutazione multidimensionale dei nuclei familiari con bisogni complessi. Costituisce la base di dialogo tra professionalità diverse e tra professionisti e famiglie, in quanto permette la costruzione di una visione comune della situazione familiare, il superamento della settorializzazione e della frammentazione del successivo progetto di intervento, l'adozione di un linguaggio condiviso e di prassi uniformi nell'implementazione di un quadro di riferimento per la valutazione del nucleo familiare che rappresenta esso stesso un livello essenziale delle prestazioni sociali.	Con il Patto per l'Inclusione Sociale si definisce una progettualità tramite cui accompagnare il nucleo familiare nel miglioramento complessivo della situazione problematica. Questa progettualità va sempre attivata, ma tale attivazione può configurarsi in modalità diverse, in quanto, l'Analisi preliminare può condurre a 4 esiti:
A chi è rivolta/o	A tutti i nuclei beneficiari del RdC convocati dai servizi del Comune per l'accompagnamento all'inclusione sociale.	È previsto solo laddove, in esito all'Analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare una più accurata valutazione multidimensionale da parte di un'equipe multidisciplinare.	1. la situazione di povertà risulta esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa: il Patto per l'inclusione sociale è sostituito dal Patto per il lavoro, definito dal CIOF .
Chi è il responsabile	È un operatore sociale opportunamente identificato dai servizi competenti dell'AT.	L'EM è composta da un operatore/A.S. e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi, identificati dal Servizio Sociale sulla base dei bisogni emersi nell'AP. All'interno dell'equipe viene individuata una figura di riferimento (case manager o operatore "responsabile della famiglia") che coordina il lavoro di equipe curando la compilazione del Quadro di analisi e di conseguenza la realizzazione e il monitoraggio del Patto per l'inclusione sociale e che rappresenta per la famiglia la principale figura di riferimento. La figura di riferimento dell'equipe (case manager) viene individuata sulla base dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> • Opera nel servizio sociale territoriale ovvero nel servizio competente in riferimento al bisogno prevalente. • È legittimata a gestire la situazione all'interno del sistema di responsabilità del proprio servizio e del proprio ente. • Conosce gli altri professionisti e servizi dell'EM, sa come e quando entrare in contatto con loro e può farlo: è in grado di tenere le fila del lavoro e di coordinarlo in modo efficace. • È in grado di costruire una relazione di fiducia con il nucleo familiare. 	2. Non emergono bisogni complessi, ma la situazione di povertà non risulta esclusivamente connessa alla situazione lavorativa: il Patto per l'inclusione sociale è definito dal Servizio Sociale , in accordo con la famiglia.
Come è fatta/o	È strutturata in cinque sezioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anagrafica della famiglia e caratteristiche dei componenti. 2. ISEE della famiglia. 3. Bisogni del richiedente e del suo nucleo. 4. Servizi attivi per il nucleo familiare. 5. Definizione del percorso nei servizi. 	Il quadro di analisi si sviluppa lungo due aree principali: <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Ambiente e Famiglia: <ul style="list-style-type: none"> • situazione economica; • condizione abitativa; • bisogni di cura e carico di assistenza; • bisogni di cura di bambini e ragazzi; • reti familiari, di prossimità e sociali. 2. Area Bisogni e Risorse della Persona: <ul style="list-style-type: none"> • salute e funzionamenti; • istruzione, formazione e competenze; • condizione occupazionale. 	3. Emergono bisogni complessi. È costituita una Equipe multidimensionale , che procede ad approfondire il quadro di analisi della famiglia in funzione della definizione del Patto per l'inclusione sociale .
Quando	Entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di INPS del soddisfacimento dei requisiti di accesso.	Viene effettuato dopo l'Analisi preliminare ed è strettamente integrato ad essa.	4. In presenza di bisogni complessi può comunque darsi il caso in cui tale complessità del bisogno rimandi prioritariamente ad aree specialistiche di intervento (es. salute mentale, dipendenze, riabilitazione...) non si procede, pertanto, in prima battuta, alla costituzione di una equipe multidisciplinare, ma si fa riferimento al servizio specialistico. Questo valuta e prende in carico la persona ovvero aggiorna l'eventuale precedente valutazione o presa in carico per fini diversi al RdC e tiene aggiornato degli sviluppi il servizio sociale, anche ai fini di una successiva definizione di un Patto per l'Inclusione sociale da parte di una equipe multidisciplinare.
		Dall'Analisi preliminare al Patto per l'inclusione intercorrono al massimo 20gg all'interno dei quali, quindi, deve	



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

Dove	Presso i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà identificati dai Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto degli indirizzi regionali.	essere completato il quadro di analisi
Perché	Finalizzata ad orientare le successive scelte relative alla definizione del Patto per l'Inclusione sociale.	Consente di approfondire le informazioni dell' Analisi preliminare al fine di condividere la rappresentazione dei problemi, evidenziare le risorse presenti e quindi individuare le aree in cui all' interno del Patto per l' Inclusione verranno individuati gli impegni del nucleo e i sostegni da attivare.

Il Patto per l'Inclusione Sociale

	Il rimando al Patto per il lavoro	Il Patto per l'Inclusione Sociale	Il Progetto con servizi specialistici
Che cosa è	Anche i nuclei familiari convocati dai servizi dei Comuni possono essere chiamati a sottoscrivere il Patto per il lavoro, definito dal CIOF, se in esito all'Analisi preliminare la situazione di povertà risulta esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa (es. perdita posto di lavoro per crisi aziendale, esaurimento della NASPI...) il patto per il lavoro prende avvio dall' Analisi preliminare che viene condivisa fra servizio sociale e CIOF per il tramite delle rispettive Piattaforme.	È il mezzo con il quale accompagnare il processo di cambiamento nella vita dei cittadini in situazione di povertà, beneficiari del RdC, con riferimento ai nuclei familiari maggiormente distanti dal mercato del lavoro. Il Patto rappresenta il progetto di cambiamento. Descrivere le azioni attraverso le quali tali bisogni vengono trasformati in obiettivi e risultati di cambiamento volti a dare compimento alle aspirazioni dei beneficiari, mediante l'impiego delle loro risorse e capacità cui si aggiunge il sostegno dei servizi e delle risorse della comunità. È uno strumento rivolto al futuro, costruito con il più ampio e diretto coinvolgimento dei beneficiari al fine di assicurare la loro responsabilizzazione rispetto ai suoi contenuti e la loro crescita nonché di evitare le derive dell' assistenzialismo e dell' opportunismo.	In presenza di bisogni complessi può darsi il caso in cui tale complessità del bisogno rimandi prioritariamente ad aree specialistiche di intervento (es. salute mentale, dipendenze...) o che servizi specialistici abbiano già in carico il nucleo. In questi casi non si procede, in prima battuta, alla costituzione di EM. Il servizio specialistico valuta e prende in carico la persona ovvero aggiorna l'eventuale precedente valutazione o presa in carico per fini diversi al RdC, definendo la specifica progettazione dell'intervento secondo le modalità che gli sono proprie, eventualmente integrandola con la specificazioni necessarie ai fini RdC. Il servizio specialistico collabora con il servizio sociale nel passaggio di informazioni relativo all'andamento del progetto e al monitoraggio dello stesso.
A chi è rivolto	Agli adulti disoccupati.	A tutti i nuclei beneficiari nei seguenti casi: A. esito: non emergono bisogni complessi , la situazione di povertà non risulta esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, per cui non avviene il rimando al CIOF. B. Esito: emergono bisogni complessi , che richiedono di integrare l' Analisi preliminare con lo sviluppo di un Quadro di analisi approfondito.	È rivolto ai componenti i nuclei beneficiari per i quali emergono bisogni complessi che richiedono prevalentemente o esclusivamente di essere presi in carico da parte di servizi specialistici o che sono già presi in carico dei servizi stessi.
Chi è il responsabile	La responsabilità spetta al CIOF e tramite la propria piattaforma comunica ad INPS l'avvenuta sottoscrizione del Patto. Qualora il CIOF, rispetto alla propria platea di riferimento per la definizione dei Patti per il lavoro rilevi che la definizione del solo Patto per il lavoro sia insufficiente, può segnalare al servizio sociale la necessità di attivare servizi a sostegno dei componenti il nucleo.	ESITO A (Patto per l'inclusione semplificato) Il responsabile è definito dal referente incaricato dal Servizio sociale, in accordo con la famiglia, che svolgerà la funzione di case manager, cioè di referente della famiglia. ESITO B (Patto per l'inclusione complesso) Il patto per l'inclusione è definito dall'EM, composta dal referente incaricato dal servizio sociale, dalla stessa famiglia e da altri operatori della rete dei servizi territoriali. Il responsabile della realizzazione e del monitoraggio del progetto sarà il case manager già identificato per la definizione del quadro di analisi.	La responsabilità della situazione familiare è pienamente condivisa fra servizio sociale e servizio specialistico titolare della presa in carico . Per assicurare tale assunzione di responsabilità da parte del servizio specialistico, l'operatore sociale, responsabile dell' Analisi preliminare, verifica l'esistenza della presa in carico da parte dei servizi specialistici e di una progettazione adeguata, in assenza di questa si assicura che venga definita la progettazione dell'intervento specialistico. Il servizio specialistico è responsabile della costruzione del progetto e del suo monitoraggio, nonché delle informazioni al servizio sociale sull'andamento del progetto. Il responsabile della famiglia (case manager) potrà essere un operatore del servizio specialistico titolare. Il servizio sociale mantiene la responsabilità di assicurare che la presa in carico specialistica risponda alla logica della progettazione prevista dal RdC, che la presa in carico sia stabile, continuativa nel tempo e di qualità, nel senso che risponda ai bisogni rilevati nel Quadro di analisi.
Come è fatto		Il Patto si compone di 6 parti. Le prime 3 si riferiscono alla scheda progetto, mentre le 3 restanti riguardano la scheda degli incontri di monitoraggio e verifica degli impegni. Scheda progetto: 1. <u>obiettivo generale e risultato specifico;</u> 2. <u>impegni;</u> 3. <u>sostegni.</u>	È redatto secondo le modalità che sono proprie dei relativi servizi specialistici. È necessario tuttavia che consenta l'individuazione del responsabile delle attività e degli elementi costitutivi la progettazione in ambito RdC: obiettivi e risultati che si intendono raggiungere; gli impegni a svolgere specifiche attività. Il progetto include eventuali documenti diagnostici e/o protocolli operativi.

COMUNE DI MACERATA
Protocollo Interno N. 88304/2019 del 29-10-2019
Doc. Principale Copia Documento



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

		Scheda incontri di monitoraggio e verifica: 4. <u>monitoraggio dei risultati;</u> 5. <u>verifica e revisione degli impegni;</u> 6. <u>comunicazioni INPS per sanzioni;</u>	Il servizio specialistico e il servizio sociale comunicano regolarmente sull'andamento del nucleo tramite l'accesso condiviso ai documenti relativi al monitoraggio del progetto, il consenso della famiglia. In particolare il servizio specialistico comunica gli esiti delle proprie attività di verifica e di monitoraggio dell'intervento analogamente a quanto avviene per il Patto per l'Inclusione sociale mediante la <i>Scheda Incontri di monitoraggio e verifica</i> .
Quando	Entro 20 giorni dall' Analisi preliminare.	<ul style="list-style-type: none">• La fase della stesura iniziale deve avvenire entro i tempi previsti dal decreto, entro 20 giorni dallo svolgimento della valutazione.• Gli incontri di verifica degli impegni e di monitoraggio funzionali a garantire un adeguato svolgimento del progetto nonché il controllo sul mantenimento degli impegni assunti.• l'incontro/gli incontri di verifica e monitoraggio finale intessei come valutazione conclusiva del Patto, da intendersi come coincidente con la conclusione dell'erogazione del beneficio, che implica necessariamente la conclusione del progetto attivo con il nucleo.	Entro 20 giorni dall' Analisi preliminare.
Dove		Presso i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà identificati dai Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto degli indirizzi regionali.	
Perché		Serve ad avviare le condizioni per un cambiamento semplice e concreto nella vita delle persone.	



Capitolo III

Cosa chiede il Ministero

1.1 Procedure per l'accreditamento degli Amministratori alla Piattaforma digitale per il Patto per l'Inclusione - Circolare Ministeriale n. 4143 del 16.05.2019.

Il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, **all'articolo 6** (Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti [...]) istituisce due piattaforme digitali: una presso l'Anpal, per il coordinamento dei CIOF, l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei Comuni. Le piattaforme permettono *l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'Inclusione sociale assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazioni e controllo del programma del Rdc*. Queste rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali (Ministero, Anpal, Inps, Comuni, CIOF), che tra i diversi servizi territoriali.

La piattaforma, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avrà essenzialmente tre funzioni:

1. **Consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale:** i nuclei familiari beneficiari del RdC i cui componenti siano da diverso tempo fuori dal mercato del lavoro, sono comunicati per il tramite della piattaforma ai Comuni, che si devono coordinare a livello di ATS, per essere convocati dai servizi competenti in materia di contrasto alla povertà. Al percorso di accompagnamento da parte dei servizi comunali si accede previa valutazione multidimensionale (compilazione, da parte del case manager – Assistente Sociale, dell'analisi preliminare e se necessario quadro di analisi più approfondito), finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo e a definire il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni. La piattaforma potrà essere utilizzata per organizzare il lavoro degli Assistenti Sociali e degli altri operatori che svolgono la funzione di case manager, per raccogliere e registrare le informazioni relative alla presa in carico multidimensionale dei beneficiari e per definire e monitorare il Patto per l'Inclusione sociale.

Sono gestite attraverso la piattaforma:

- disponibilità degli uffici (servizi competenti dei Comuni) per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;
- avvenuta sottoscrizione dei Patti per l'Inclusione;
- informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni;
- ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per l'Inclusione sociale;



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

🌸 scambi informativi per i CIOF per il tramite della Piattaforma gestita dall'ANPAL, finalizzati alla gestione dei patti.

2. **Consentire le verifiche sui requisiti di residenza e di soggiorno:** la piattaforma permette lo scambio di dati tra INPS e Comuni affinché questi possano effettuare le verifiche e restituire all'INPS l'esito.
3. **Consentire la gestione dei progetti utili alla collettività:** la piattaforma permetterà ai Comuni di comunicare le informazioni sui progetti di pubblica utilità cui sono generalmente tenuti a partecipare sia i sottoscrittori dei Patti per il lavoro che dei Patti per l'inclusione sociale. Le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti, andranno definite entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (cioè entro settembre) e il corrispettivo modulo della piattaforma sarà corrispondentemente sviluppato.

?	<ul style="list-style-type: none"> È obbligatorio per i Comuni l'elaborazione dei progetti utili alla collettività.
!	<ul style="list-style-type: none"> Entro Settembre 2019 il Ministero deve decretare in tal senso. Art. 4 comma 15 L. 26 del 28.03.2019. Ad oggi sembrerebbe che, pur essendo opportuno per il territorio elaborare tali progetti, la normativa non ne prevede l'obbligatorietà per le Amministrazioni comunali.

Al fine di assicurare l'accesso dei servizi competenti dei Comuni alla piattaforma è necessario che gli stessi si coordinino a livello di Ambito territoriale.

COSA CHIEDE IL MINISTERO	ORGANIZZAZIONE ATS n. 15
<p>Amministratore dell'Ambito territoriale persona fisica da accreditare sulla piattaforma da comunicare entro il 31.05.2019 al Ministero.</p> <p>Questa figura sarà il responsabile del trattamento dei dati e non avrà accesso ad alcun dato sui beneficiari del RdC. È l'unico utente abilitato ad accreditare sulla Piattaforma, su indicazione dei relativi Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale; - Case Manager per il Patto per l'Inclusione Sociale; - Coordinatore per i controlli Anagrafici; - Responsabile per i controlli Anagrafici. 	<p>Coordinatore Dirigente Carla Scarponi (nominativo già comunicato per il tramite della compilazione del form on-line)</p>
<p>Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🌸 utente che assegna al case manager – Assistente Sociale i nuclei familiari beneficiari del proprio territorio di competenza; 🌸 individuato sulla base del ruolo svolto nell'ambito dei servizi competenti nel coordinamento del lavoro degli Assistenti Sociali e degli altri operatori. 🌸 accederà alle sole informazioni anagrafiche al fine dell'assegnazione dei beneficiari ai case manager. 	<p>A.S. Federica Meschini A.S. Michela Raschia</p> <p>Il Ministero richiede le medesime attività che venivano svolte dall'ATS n. 15 nello scaricare dal database di INPS i dati relativi ai beneficiari SIA e REI.</p>
<p>Case Manager per il Patto per l'Inclusione Sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🌸 compila le schede dell'Analisi preliminare, del Quadro di Analisi e del Patto per l'inclusione sociale dei beneficiari RdC e di accompagna la famiglia in tutto il percorso. 🌸 È l'unico utente che avrà accesso ai dati personali dei beneficiari del RdC nella loro competenza. 🌸 Assistente Sociale del Comune o dell'Ambito nel caso di gestione associata. 	<p>Da individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.S. Comune ? - A.S. Piano Povertà? - A.S. UPS?
Coordinatore per i controlli Anagrafici:	Individuare referente del Comune



utente del Comune che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l'elenco dei beneficiari RdC per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, pianificando quindi il lavoro degli stessi.	
Responsabile per i controlli Anagrafici: utente del Comune che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il Comune che lo ha indicato.	Individuare referente del Comune

A questi ruoli si aggiungeranno quelli relativi alla gestione dei progetti utili per la collettività.

!	<ul style="list-style-type: none">La Piattaforma Ministeriale non gestisce un aspetto per noi non secondario: il monitoraggio dei dati per il PON. Pertanto, al fine di agevolare il lavoro di tutti ed adempiere agli obblighi informativi Ministeriali, abbiamo interessato l'ICCS per il collegamento del Sicare alla Piattaforma.
----------	---

1.2 Modalità di verifica da parte dei Comuni dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all'art. 5, comma 4 del d.l. 4/2019 – Circolare Ministeriale n. 8156 del 29.07.2019.

Il 04.07.2019 la Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali ha sancito l'Accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 4/2019, con modificazioni, della L. 26/2019, riguardo le modalità di verifica da parte dei Comuni dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Si indicano di seguito, in modo riassuntivo, i contenuti di tale Accordo.

Requisiti di residenza (Art. 2)

I Controlli anagrafici sul possesso dei requisiti di residenza dei beneficiari richiedenti il RdC sono effettuati dai Comuni, per il tramite della **Piattaforma digitale** procedendo, prioritariamente e comunque **entro 30 giorni** dal riconoscimento del beneficio, all'individuazione dei periodi di residenza del beneficio nel Comune di ultima residenza. In particolare viene comunicata la continuità della residenza nei due anni precedenti la presentazione della domanda, pur in assenza di informazioni sul possesso del requisito nella sua interezza (10 anni).

Se il requisito della continuità della residenza risulta essere posseduto solo parzialmente, il Comune di ultima residenza indica nella Piattaforma digitale le seguenti informazioni:

- **data di ultima iscrizione nei propri elenchi anagrafici e il Comune di provenienza;**
- **eventuali periodi precedenti di iscrizione nei propri elenchi anagrafici, indicando per ciascun periodo data di inizio e data di fine.**

La Piattaforma digitale rende disponibili le informazioni anagrafiche indicate dal Comune di ultima residenza al **Comune di Provenienza**. Quest'ultimo indica le medesime informazioni per la parte di sua



competenza **entro 20 giorni** successivi alla data in cui gli vengono rese disponibili. Le informazioni sono rese disponibili nelle stesse modalità ai Comuni di precedente provenienza fino al completamento dei periodi di residenza necessari al soddisfacimento dei requisiti.

Nel caso in cui vi sia l'impossibilità di ricostruire il possesso dei requisiti di residenza nelle modalità sopra elencate, quale il caso, ad esempio, di iscrizione per provenienza da uno stato estero in data posteriore ai dieci anni precedenti la domanda del beneficio e di non conoscenza di precedenti iscrizioni nell'anagrafe da parte del Comuni di ultima residenza o di provenienza, il **Comune di ultima residenza convoca l'interessato** per acquisire le informazioni atti a verificare il requisito di residenza di cui è dichiarato il possesso in sede di domanda. Le informazioni devono essere acquisite nei seguenti termini:

- **entro i 30 giorni** successivi al periodo di cui al comma 1, art. 2 dell'accordo, nel caso di iscrizione nel Comune di ultima residenza direttamente dall'estero o comunque nel caso non sia identificabile il Comune di ultima provenienza;
- **entro i 30 giorni** successivi al periodo necessario ad individuare l'ultimo Comune di provenienza ricostruendo le precedenti iscrizioni in anagrafe ai sensi del comma 4, art. 2 dell'accordo, nel caso uno o più Comuni di provenienza siano identificabili.

Requisiti di soggiorno (Art. 3)

Il Comune di ultima residenza verifica, per il tramite della **Piattaforma digitate**, per tutti i beneficiari richiedenti interessati, il possesso dei requisiti di soggiorno **entro 30 giorni** dal riconoscimento del beneficio.

Il termine sopra viene esteso a **45 giorni** nel caso in cui è necessario convocare l'interessato qualora vi siano impedimenti alla verifica del possesso del requisito di soggiorno negli archivi accessibili dal Comune.

Verifiche sulla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE (Art. 4)

I Comuni adottano in autonomia **entro 3 mesi** dalla data dell'accordo un **Piano di verifiche sostanziali** e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato a fini ISEE **per una quota non inferiore al 5 per cento del totale dei beneficiari del RdC residenti** nel territorio di competenza.

Nel Piano sono individuate le modalità con cui le informazioni dichiarate a fini ISEE sono incrociate con quelle disponibili presso gli Uffici anagrafi e quelle raccolte dai Servizi Sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato.

Ferma restando la trasmissione della documentazione all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 7, comma 14 del D.L. 4/2019, i risultati delle verifiche del requisito sopra citato, devono essere comunicate **entro 10 giorni** lavorativi dall'accertamento dell'eventuale evento da sanzionare ad INPS da parte dei Comuni per il tramite della Piattaforma. Ai fini del monitoraggio del presente accordo e per il coordinamento



dei controlli, sono comunicate alla Piattaforma anche le verifiche che non hanno accertato fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni.

Nell'accordo viene previsto che in fase di prima applicazione, le verifiche di residenza (art. 2, comma 1) e di soggiorno (art. 3) sono effettuate e comunicate alla Piattaforma digitale **entro 90 giorni** dalla data di stipula dell'accordo.

Inoltre, viene previsto che, sulla base dell'evoluzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, con successivo accordo possono essere stabilite modalità per esonerare, anche parzialmente, dagli oneri di verifica i Comuni per i quali i dati richiesti siano resi disponibili dall'Anagrafe medesima.

1.3 Accreditamento degli utenti della Piattaforma digitale per la gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (GePI) – Circolare Ministeriale n. 7029 del 01.08.2019.

Con la Circolare n. 7029 del 01.08.2019 il Ministero chiede agli Amministratori di Ambito di avviare su indicazione dei relativi Comuni l'accreditamento degli utenti per lo svolgimento delle funzioni previste nella Piattaforma GePI.



- Alla data di arrivo della Circolare, i dati relativi ai beneficiari RdC non erano ancora disponibili nella Piattaforma, poiché non è stato ancora sottoscritto il Decreto in materia di sistema informativo del RdC, che risulta comunque imminente.

Il Ministero allega alla Circolare le Linee guida per l'accreditamento alla Piattaforma GePI (inserite come allegato A al presente documento), condivise con i Comuni dell'ATS. Dopo l'accreditamento i singoli Comuni o i soggetti attuatori della eventuale gestione associata potranno visualizzare i dati solo previa sottoscrizione per adesione di convenzione con il Ministero per il trattamento dei dati.

1.4 I principi e i criteri generali da adottare da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza - Conferenza Unificata del 01.08.2019.

Al fine di assicurare omogeneità di trattamento al livello territoriale, in Conferenza Unificata del 01.08.2019 Governo, Regioni, Province Autonome e Enti locali, hanno definito:



- i principi e i criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui all'art. 4, comma 3, nonché prime fattispecie di ulteriori casi di esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza;
- le modalità di convocazione dei beneficiari di RdC da parte dei Centri per l'impiego e dei Comuni, singoli o associati in attuazione dell'art. 4, comma 15-quinquies.

Principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui all'art. 4, comma 3 del D.L. 4/2019.

Possono essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC, ai sensi dell'art. 4, comma 3, le seguenti categorie di persone:

A. I componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. In particolare:

- in caso di obblighi di cura di figli di 3 anni di età, **non può essere esonerato più di un componente del nucleo familiare;**
 - in caso di cura di persone disabili o non autosufficienti **il rapporto tra il componente con carico di cura e il beneficiario della cura non può essere superiore ad uno ad uno.**
- Pertanto non possono essere esonerati due o più componenti del nucleo familiare per la cura di una medesima persona disabile o non autosufficiente.

In entrambe le due fattispecie, i componenti del nucleo familiare indicano il soggetto da esonerare in accordo tra loro. In assenza di accordo, la scelta del componente da esonerare è rimessa all'operatore del CIOF o all'Assistente Sociale, tenuto conto della valutazione di occupabilità, con preferenza per il soggetto meno facilmente occupabile. Resta fermo che **i componenti con i carichi di cura sopra indicati sono comunque esclusi dall'obbligo di offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività.**

Può essere previsto, inoltre, l'esonero, nel caso in cui l'Assistente Sociale (del Servizio competente per il contrasto alla povertà) ritenga che uno o più componenti del nucleo familiare convocato per sottoscrivere il Patto per l'Inclusione, debba aderire ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, di cui all'art. 4, comma 8 del D.L. 4/2019.

B. I lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomi da cui ricavano un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U. delle imposte sui redditi (DPR 917/1986).

Gli operatori dei Servizi competenti possono esonerare i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, tenuto conto, del tempo effettivamente impiegato nell'attività lavorativa o nella



partecipazione alla politica attiva. Si dà luogo ad esonero quando il tempo impiegato nell'attività lavorativa sia **superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.**

- C. Soggetti che frequentano corsi di formazione. Si dà luogo ad esonero quando il beneficiario del RdC frequenti attivamente un corso di formazione per il raggiungimento della qualifica o di un diploma professionale. Il soggetto in questione è tenuto a rilasciare un'autocertificazione (art. 47 del DPR 445/2000) e si impegna a comunicare il termine del motivo di esonero al servizio che lo ha esonerato.

Possono essere altresì esonerate:

- persone che si trovano in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo;
- persone impegnate in percorsi di tirocinio come previsto dalle "Linee guida in materia di tirocini formativi ed orientamento" (art.1 commi 34, 36 L.92/2012 e 2017);
- persone impegnate in percorsi di tirocinio come previsto dalle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione, all'autonomia delle persone e alla riabilitazioni" (accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015).

Si considerano, inoltre, esonerati, in quanto non beneficiari della misura, i componenti il nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza, quali: in stato detentivo, ricoverati in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, sottoposti a misure cautelari o condannati per taluni reati gravi. Questi componenti, la cui presenza nel nucleo è indicata in sede di presentazione della domanda, devono essere puntualmente identificati in occasione della convocazione di altri componenti il nucleo familiare.

COME COMUNICARE L'ESONERO?

Le cause di esonero possono verificarsi o cessare prima o dopo il percorso di inserimento lavorativo. Si indicano sotto le modalità di comunicazione della causa di esonero da parte del beneficiario di RdC a seconda del momento in cui si verifica.

- Prima della stipula del contratto – nel corso del primo appuntamento: l'Assistente Sociale o l'operatore del CIOF dovrà verificare, insieme con il richiedente, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare, acquisire la documentazione necessaria a dimostrazione della



sussistenza della causa di esonero e registrare l'informazione nell'ambito delle rispettive piattaforme presso ANPAL o presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (GePI).

- In seguito alla stipula del patto:

1. se il beneficiario del RdC sia impegnato in una attività di politica attiva o di un progetto di utilità collettiva o altra attività definita nei patti: questi comunica all'Assistente Sociale o all'operatore del CIOF la causa di esonero **entro 30 giorni** dal verificarsi della stessa.
2. se il beneficiario del RdC non sia impegnato in un'attività di politica attiva, in un progetto di utilità collettiva o in altra attività definita nei progetti o in un'altra attività definita nei patti, questi può **comunicare la causa di esonero in occasione del primo appuntamento** con i servizi competenti, previsto nel Patto, **successivo all'insorgenza della causa di esonero**.

In entrambi i casi il beneficiario di RdC esonerato è esente dagli obblighi di cui all'art.4, comma 8. sono pertanto sospesi il Patto per il lavoro e/o gli eventuali obblighi previsti nel Patto per l'Inclusione, ma attinenti al Patto per il lavoro.

Il beneficiario di RdC esonerato dagli obblighi connessi al RdC, è tenuto alla comunicazione della cessazione dalla causa di esonero **entro 30 giorni** dal verificarsi della stessa. L'Assistente Sociale o l'operatore del CIOF è tenuto a convocare entro 30 giorni dalla comunicazione per la stipula del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale o per l'integrazione degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale eventualmente già sottoscritto dal suo nucleo familiare, o per la ripresa delle attività sospese.

Modalità di convocazione dei beneficiari di RdC da parte dei Comuni e dei Centri per l'Impiego in attuazione dell'art.4, comma 15-quinquies.

La convocazione da parte dei servizi dei Comuni per il contrasto della povertà, singoli o associati, per la sottoscrizione del Patto per l'Inclusione sociale può essere fatta con **mezzi informali**, quali recapiti telefonici o di posta elettronica forniti all'atto della presentazione della domanda. La gestione dei successivi appuntamenti potrà essere effettuata mediante la Piattaforma GePI, fissando la data del successivo incontro di monitoraggio. Ma la convocazione dovrà comunque essere inviata con le modalità sopra elencate.

Analogamente, la convocazione per la stipula del Patto per il lavoro da parte dei CIOF può essere effettuata con **mezzi informali** (messaggistica telefonica o posta elettronica) utilizzando i recapiti forniti dal richiedente ai centri per l'impiego in sede di rilascio della DID.



L'invio di comunicazioni ufficiali avverrà solo nel caso di assenze ingiustificate, allo scopo di informare l'interessato delle avvenute comunicazioni ad INPS dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione.

1.5 Piattaforma digitale per la gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (Piattaforma GePI) – Circolare Ministeriale 7250 del 08.08.2019.

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con il quale è stato introdotto nell'ordinamento il Reddito di Cittadinanza (RdC), al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'Inclusione sociale, prevede, ai sensi dell'articolo 6, l'istituzione di due piattaforme digitali, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l'Impiego, l'altra presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il coordinamento dei Comuni.

Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL, Inps, Comuni, Centri per l'Impiego e altri soggetti accreditati), che tra gli stessi servizi territoriali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto, nell'ambito del sistema informativo del Reddito di Cittadinanza, la Piattaforma GePI per la gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale, per la verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari RdC, nonché per la gestione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) cui sono tenuti a partecipare i beneficiari RdC.

Nonostante nella Piattaforma GePI, al momento dell'uscita della Circolare, non siano ancora resi disponibili i dati relativi ai beneficiari RdC, gli Amministratori di Ambito, con riferimento al territorio di competenza, devono avviare l'accreditamento degli utenti individuati dai singoli Comuni per operare sulla Piattaforma GePI per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

È necessario che ogni singolo Comune e, laddove è prevista la gestione associata dei servizi, il "Soggetto attuatore della forma associativa", stipuli per adesione una convenzione con il Ministro per regolare l'accesso alla Piattaforma e il trattamento dei relativi dati. Lo schema della convenzione sarà reso disponibile sulla Piattaforma GePI una volta emanato il relativo Decreto.

In virtù di quanto indicato, il Ministero chiede ai Comuni, in forma singola o associata, di trasmettere (con urgenza), all'Ambito di appartenenza i nominativi degli utenti da accreditare sulla Piattaforma GePI per lo svolgimento dei diversi ruoli. La comunicazione dei nominativi andrà posta all'attenzione dell'Amministratore di Ambito, come indicato nelle Linee guida (allegato A al presente documento) e nel rispetto di eventuali specifiche indicazioni fornite dall'Ambito medesimo.



1.6 Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI) – Circolare ministeriale 7889 del 17.09.2019.

In data 2 settembre 2019 è stato firmato il Decreto n. 108 con cui il Ministero definisce il Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza. In considerazione dell’urgenza di avviare l’utilizzo della Piattaforma GePI, nonostante il Decreto sia in fase di registrazione da parte degli organi di controllo, è stata messa a disposizione sul sito del Ministero del lavoro, nella sezione dedicata agli operatori del Reddito di cittadinanza, la Convenzione (Allegato B del presente documento) che regola il trattamento dei dati nell’ambito della Piattaforma GePI.

La Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli Enti i cui operatori sono abilitati ad operare sulla Piattaforma. Nel dettaglio: i legali rappresentati dei Comuni dovranno sottoscrivere la Convenzione ai fini della gestione dei Patti per l’Inclusione sociale; qualora la definizione dei Patti per l’Inclusione sia svolta attraverso la gestione associata, anche il legale rappresentate dell’Ambito dovrà sottoscrivere la Convenzione. I Comuni dell’Ambito saranno comunque tenuti a sottoscrivere la Convenzione, essendo coinvolti nel trattamento dei dati per le attività di controllo dei requisiti anagrafici. Successivamente gli Amministratori di Ambito potranno abilitare gli operatori del Comune/Ambito visualizzeranno i dati utili allo svolgimento del ruolo a loro attribuito ed iniziare ad opera sulla Piattaforma.

!	<ul style="list-style-type: none">Attualmente, il Decreto Ministeriale n.108 con cui si va a definire il Sistema Integrato del Reddito di cittadinanza non è stato ancora pubblicato, poiché è in fase di registrazione.
!	<ul style="list-style-type: none">Gli operatori abilitati, potranno accedere a GePI solo se dotati di SPID.



Capitolo IV

Proposta di organizzazione dell'ATS n. 15 per la gestione del Reddito di Cittadinanza

1.1 Convenzione Ministero – Ambito/Comuni.

Legale rappresentante di ogni singolo Comune: - Appignano - Corridonia - Mogliano - Montecassiano - Petriolo - Pollenza - Treia - Urbisaglia	Sottoscrivono la Convenzione in quanto direttamente coinvolti nel trattamento dei dati per le attività di controllo dei requisiti anagrafici di residenza e cittadinanza.
Legale rappresentate del Comune di Macerata in qualità di Ente Capofila	Sottoscrive la Convenzione ai fini della gestione associata dei Patti per l'Inclusione, oltre che per il trattamento dei dati dei residenti nel proprio Comune.

1.2 La Piattaforma GePI – Figure coinvolte

COSA CHIEDE IL MINISTERO	ORGANIZZAZIONE ATS n. 15																		
Amministratore dell'Ambito territoriale persona fisica da accreditare sulla piattaforma da comunicare entro il 31.05.2019 al Ministero. Questa figura sarà il responsabile del trattamento dei dati e non avrà accesso ad alcun dato sui beneficiari del RdC. È l'unico utente abilitato ad accreditare sulla Piattaforma, su indicazione dei relativi Comuni: - Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale; - Case Manager per il Patto per l'Inclusione Sociale; - Coordinatore per i controlli Anagrafici; - Responsabile per i controlli Anagrafici.	Coordinatore Dirigente Carla Scarponi (nominativo già comunicato per il tramite della compilazione del form on-line)																		
Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale: • utente che assegna al case manager – Assistente Sociale i nuclei familiari beneficiari del proprio territorio di competenza; • individuato sulla base del ruolo svolto nell'ambito dei servizi competenti nel coordinamento del lavoro degli Assistenti Sociali e degli altri operatori. • accederà alle sole informazioni anagrafiche al fine dell'assegnazione dei beneficiari ai case manager.	A.S. Federica Meschini A.S. Michela Raschia Il Ministero richiede le medesime attività che venivano svolte dall'ATS n. 15 nello scaricare dal database di INPS i dati relativi ai beneficiari SIA e REL.																		
Case Manager per il Patto per l'Inclusione Sociale: • compila le schede dell'Analisi preliminare, del Quadro di Analisi e del Patto per l'inclusione sociale dei beneficiari RdC e di accompagna la famiglia in tutto il percorso. • È l'unico utente che avrà accesso ai dati personali dei beneficiari del RdC nella loro competenza. • Assistente Sociale del Comune o dell'Ambito nel caso di gestione associata.	<table border="1"> <tr><td>Appignano:</td><td>A.S. Tamara Rendonì</td></tr> <tr><td>Corridonia</td><td>A.S. Federica Pagnotta</td></tr> <tr><td>Macerata</td><td>A.S. Cecilia Giammarini A.S. Elisena Fratini</td></tr> <tr><td>Mogliano</td><td>A.S. Alessandra Gruffi</td></tr> <tr><td>Montecassiano</td><td>A.S. Alessandra Gruffi</td></tr> <tr><td>Petriolo</td><td>A.S. Barbara Giunchi</td></tr> <tr><td>Pollenza</td><td>A.S. Barbara Giunchi</td></tr> <tr><td>Treia</td><td>A.S. Nadia Monachesi</td></tr> <tr><td>Urbisaglia</td><td>A.S. da individuare</td></tr> </table>	Appignano:	A.S. Tamara Rendonì	Corridonia	A.S. Federica Pagnotta	Macerata	A.S. Cecilia Giammarini A.S. Elisena Fratini	Mogliano	A.S. Alessandra Gruffi	Montecassiano	A.S. Alessandra Gruffi	Petriolo	A.S. Barbara Giunchi	Pollenza	A.S. Barbara Giunchi	Treia	A.S. Nadia Monachesi	Urbisaglia	A.S. da individuare
Appignano:	A.S. Tamara Rendonì																		
Corridonia	A.S. Federica Pagnotta																		
Macerata	A.S. Cecilia Giammarini A.S. Elisena Fratini																		
Mogliano	A.S. Alessandra Gruffi																		
Montecassiano	A.S. Alessandra Gruffi																		
Petriolo	A.S. Barbara Giunchi																		
Pollenza	A.S. Barbara Giunchi																		
Treia	A.S. Nadia Monachesi																		
Urbisaglia	A.S. da individuare																		
Coordinatore per i controlli Anagrafici: utente del Comune che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l'elenco dei beneficiari RdC per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, pianificando quindi il lavoro degli stessi.	<table border="1"> <tr><td>Appignano:</td><td>Anna Gagliardini</td></tr> <tr><td>Corridonia</td><td>Franceschetti Annalisa</td></tr> <tr><td>Macerata</td><td>Bianchi Anna Rita</td></tr> <tr><td>Mogliano</td><td>Bordoni Martina</td></tr> <tr><td>Montecassiano</td><td>Latini Paolo</td></tr> <tr><td>Petriolo</td><td>Giunchi Barbara</td></tr> <tr><td>Pollenza</td><td>Luciana Pigliapoco</td></tr> <tr><td>Treia</td><td>Coppe Orazio</td></tr> <tr><td>Urbisaglia</td><td>Cicconi Rosanna</td></tr> </table>	Appignano:	Anna Gagliardini	Corridonia	Franceschetti Annalisa	Macerata	Bianchi Anna Rita	Mogliano	Bordoni Martina	Montecassiano	Latini Paolo	Petriolo	Giunchi Barbara	Pollenza	Luciana Pigliapoco	Treia	Coppe Orazio	Urbisaglia	Cicconi Rosanna
Appignano:	Anna Gagliardini																		
Corridonia	Franceschetti Annalisa																		
Macerata	Bianchi Anna Rita																		
Mogliano	Bordoni Martina																		
Montecassiano	Latini Paolo																		
Petriolo	Giunchi Barbara																		
Pollenza	Luciana Pigliapoco																		
Treia	Coppe Orazio																		
Urbisaglia	Cicconi Rosanna																		
Responsabile per i controlli Anagrafici:	<table border="1"> <tr><td>Appignano:</td><td>Paola Fraticelli</td></tr> </table>	Appignano:	Paola Fraticelli																
Appignano:	Paola Fraticelli																		



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

utente del Comune che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il Comune che lo ha indicato.	Corridonia	Rapari Samuela
	Macerata	Michetti Simona
	Mogliano	Giuli Fiorella
	Montecassiano	Compagnucci Cinzia
	Petriolo	Ciccioi Manuela
	Pollenza	Maria Santa Lucernoni
	Treia	Palmieri Liliana
	Urbisaglia	Cicconi Rossana

1.3 Sostegni presenti nel territorio dell'ATS 15 per la presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

L'Assistente Sociale (case manager) in accordo con il nucleo familiare, può attivare degli interventi/sostegni con l'obiettivo di fornire alla famiglia strumenti volti al supporto della loro autonomia.

I sopracitati sostegni previsti dall'articolo 7 del D. Lgs 147/2017 (articolo rientrato nel DL 4/2019) rientrano, insieme al Patto per il lavoro, al Patto per l'Inclusione e alla valutazione multidimensionale, nei **livelli essenziali delle prestazioni** da garantire su tutto il territorio nazionale.

Nei Comuni dell'ATS 15 sono attivi interventi e servizi finanziati da fondi regionali o da fondi propri. Si indica nella tabella sotto riportata quanto presente a livello locale:

Sostegni previsti dall'art. 7 D. Lgs 147/2017	ATS 15	Comuni dell'ATS n. 15
Rafforzamento del segretariato sociale, che ha il compito di favorire l'accesso dei cittadini al Reddito di Cittadinanza.	A.S. finanziate con: <ul style="list-style-type: none"> ☀ PON Inclusione; ☀ POR Marche FSE 9.4; ☀ Fondo Povertà Quota Servizi 	A.S. in organico
Rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale e la stesura dei Patti per l'Inclusione sociale.	A.S. finanziate con: <ul style="list-style-type: none"> ☀ PON Inclusione; ☀ POR Marche FSE 9.4; ☀ Fondo Povertà Quota Servizi 	A.S. in organico
Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (DGR 593/2018).	<ul style="list-style-type: none"> ☀ DGR 397/2018: Tis FSE 9.1. ☀ DGR 385/2019: Progetto "Servizi di Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. 	<ul style="list-style-type: none"> ☀ Fondi comunali art. 17 ex L.R. 18/96: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità. ☀ Eventuali fondi di Bilancio Comunale.
Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare.	POR Marche FSE 9.4 DGR 1223/2016 [...] Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS.	Fondi comunali: servizi di educativa domiciliare.
Assistenza domiciliare socio-assistenziale e i servizi di prossimità.	<ul style="list-style-type: none"> ☀ DGR 385/2019: Progetto "Servizi di Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. ☀ DGR 1697/2018: Fondo regionale per le non autosufficienze. Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima. 	Fondi comunali: servizi di assistenza domiciliare.
Sostegno alla genitorialità e il servizio di mediazione familiare.	<ul style="list-style-type: none"> ☀ Fondo Povertà Quota Servizi. ☀ Fondi ATS (servizio spazio neutro; mediazione familiare; consulenza legale) 	Fondi comunali: sostegno alla genitorialità.
Servizio di mediazione culturale.	In corso di progettazione il Progetto PRIMM.	
Servizio di pronto intervento sociale.	A.S. finanziate con: <ul style="list-style-type: none"> ☀ PON Inclusione; ☀ POR Marche FSE 9.4; ☀ Fondo Povertà Quota Servizi 	A.S. in organico



Processo di accreditamento utenti alla Piattaforma Digitale per il Patto per l'Inclusione Sociale

COMUNE DI MACERATA
Protocollo Interno N. 88304/2019 del 29-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento



Sommario

Introduzione.....	1
Overview profili gestiti dall'applicazione.....	1
Descrizione processo di assegnazione dei ruoli	1
Prima Fase: accreditamento degli amministratori di Ambito	1
Seconda Fase: indicazione degli utenti dei Comuni (in forma singola o associata).....	1
Terza Fase: accreditamento degli utenti dei Comuni (in forma singola o associata).....	2



Introduzione

Il Reddito di Cittadinanza (DL 4/2019) richiede ai Comuni, in forma singola o associata (Ambiti Territoriali Sociali), di svolgere, tra gli altri, due compiti fondamentali nell'implementazione della misura:

1. La verifica anagrafica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei beneficiari RdC;
2. La presa in carico dei nuclei beneficiari RdC indirizzati ai Servizi Sociali per la firma del Patto per l'Inclusione Sociale (N.B. questa funzione viene svolta dall'Ambito Territoriale Sociale qualora il Comune abbia delegato la gestione dei servizi all'Ambito stesso);

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha predisposto, nell'ambito del sistema informativo del Reddito di cittadinanza, la **Piattaforma GePI** (gestionale per i patti per l'inclusione) per la gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale, per la verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari RdC. La piattaforma consentirà inoltre la gestione dei progetti utili alla collettività cui partecipano i beneficiari RdC (una volta adottato il relativo provvedimento).

La piattaforma, messa a disposizione di tutti i Comuni e/o Ambiti e accessibile tramite la rete internet (<https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it>), per essere utilizzata richiede **l'accreditamento delle persone fisiche (utenti)** che potranno accedere alla piattaforma stessa tramite le proprie **credenziali SPID**.

L'accreditamento avviene tramite gli utenti comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo svolgimento del ruolo di **Amministratore dell'ambito**. L'amministratore di ambito, con riferimento al territorio di competenza, è abilitato ad accreditare sulla piattaforma, su indicazione dei relativi Comuni (in forma singola o associata), gli **altri utenti** autorizzati ad operare sulla piattaforma per lo svolgimento di specifiche funzioni.

Il presente documento descrive il processo e le modalità tramite cui si potranno accreditare all'utilizzo della Piattaforma Digitale per il Patto Sociale gli utenti degli Ambiti territoriali e dei Comuni.

L'autenticazione all'applicazione avviene in ogni caso tramite SPID: tutti gli utenti che accedono dovranno essere provvisti quindi di credenziali SPID.

Il seguente processo di accreditamento è invece necessario per permettere all'utente, una volta effettuato l'accesso tramite SPID, di essere associato al Comune o Ambito Territoriale di competenza per il quale può operare sulla piattaforma, ed essere abilitato allo svolgimento di specifiche funzioni.

I soggetti sprovvisti di SPID, indipendentemente dal fatto che possano essere stati accreditati sulla piattaforma tramite gli step che verranno indicati di seguito, non avranno possibilità di accedere alla piattaforma stessa.



Overview profili gestiti dall'applicazione

La piattaforma prevede i seguenti ruoli:

- **Super Utente:** utente amministratore generale di sistema, che può accreditare e profilare tutti gli altri ruoli (è un soggetto MLPS).
- **Amministratore di Ambito:** è un ruolo assegnato dal Super Utente ad un utente dell'ambito (soggetto individuato dal legale rappresentante dell'Ambito Territoriale), che può accreditare e profilare nella piattaforma, su indicazione dei Comuni, gli altri utenti del proprio territorio, per assegnarli ai ruoli di "coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale", "case manager", "coordinatore per i controlli anagrafici" e "Responsabile per i controlli Anagrafici". L'amministratore non accede ai dati personali sui beneficiari del Reddito di cittadinanza.
- **Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale:** è un ruolo assegnato dall'Amministratore di Ambito ad un utente che assegna ai *case manager* (operatori sociali) uno o più casi, pianificando quindi il lavoro degli stessi (è un soggetto del Comune che coordina il lavoro degli Operatori Sociali, può essere un soggetto dell'Ambito se la funzione è svolta in forma associata). Ha accesso alle sole informazioni utili per adempiere al proprio ruolo e non può visualizzare il dettaglio del caso ed il suo avanzamento.
- **Case Manager:** è un ruolo assegnato dall'Amministratore di Ambito, all'utente (operatore sociale) responsabile dell'accompagnamento della famiglia in tutto il percorso. Attraverso la piattaforma il *case manager* si occuperà di compilare la scheda dell'Analisi preliminare, il Quadro di Analisi e il Patto per l'inclusione sociale del RdC (è un operatore sociale del Comune, può essere un soggetto dell'Ambito se la funzione è svolta in forma associata). È l'unico utente abilitato a visualizzare il dettaglio dei casi a lui assegnati e il loro avanzamento.
- **Coordinatore per i controlli Anagrafici:** è un ruolo assegnato dall'Amministratore di Ambito ad un utente che assegna ai Responsabili per i controlli Anagrafici (operatori amministrativi) i casi su cui effettuare i controlli sui requisiti di residenza e soggiorno, pianificando quindi il lavoro degli stessi (è un soggetto del Comune che coordina il lavoro dei referenti dei controlli anagrafici). Ha visibilità sulle domande presentate nel proprio comune dai richiedenti/beneficiari del RdC, inclusa la pensione di cittadinanza (è un soggetto del Comune)
- **Responsabile per i controlli Anagrafici:** è un ruolo assegnato dall'Amministratore di Ambito, ad un utente per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati di un comune (è un soggetto del Comune). Ha visibilità sui dati dei casi che gli sono stati assegnati.

Ogni utente, identificato univocamente tramite il Codice Fiscale, può essere associato ad uno o più ruoli e un utente può essere associato ad un Ambito oppure ad un sottoinsieme di Comuni dell'ambito (in base alle funzioni e al territorio di competenza). Solo il ruolo di amministratore dell'ambito non può essere associato ad altri ruoli.




MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

All'interno dell'Ambito e del sottoinsieme di Comuni dell'ambito un utente può assumere più ruoli, ad Esempio:

- Mario può essere contemporaneamente Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale e Case manager
- Antonio può essere contemporaneamente Coordinatore per i controlli anagrafici di Latina e Acilia (Latina ed Acilia devono appartenere allo stesso ambito)

Si possono assegnare più ruoli (funzioni) ma non sovrapponibili su diversi ambiti: si possono quindi svolgere funzioni diverse sugli stessi territori.

Di seguito una rappresentazione gerarchica dei ruoli previsti per le diverse funzioni:



Descrizione processo di assegnazione dei ruoli

Prima Fase: accreditamento degli amministratori di Ambito

Il processo di accreditamento ha previsto una prima fase durante la quale è stato richiesto a ciascun Ambito, per il tramite del legale rappresentante o del soggetto da lui delegato, di fornire al Ministero l'identificativo del soggetto/i da accreditare con ruolo 'Amministratore di Ambito', secondo le modalità di seguito esposte:

1. Compilazione del form online, reperibile all'indirizzo <http://survey.cliclavoro.gov.it/limesurvey/index.php/559599/lang-it>, nel quale è stato chiesto di riportare le seguenti indicazioni: Codice Fiscale; Nome; Cognome; Data di Nascita; Comune di Nascita; Genere; Ambito di riferimento; Indirizzo e-mail; Riferimento Telefonico;
2. Invio della nota di autorizzazione da parte del legale rappresentante, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata Accreditamento.ambitiRDC@pec.lavoro.gov.it, allegando:
 - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun soggetto indicato nel form online;
 - l'eventuale provvedimento di conferimento di delega o di incarico da parte del legale rappresentate dell'ente, qualora l'autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest'ultimo;

Il Ministero, ricevute dai vari ambiti le informazioni relative agli utenti da abilitare come Amministratore di Ambito, provvede a censirli sulla piattaforma.

Dopo questa operazione gli utenti, che preventivamente si sono provvisti di account SPID, potranno accedere all'applicazione.

Seconda Fase: indicazione degli utenti dei Comuni (in forma singola o associata)

La seconda fase prevede innanzitutto la sottoscrizione per adesione da parte dei Comuni (ovvero, laddove è prevista la gestione associata dei servizi, da parte del "Soggetto attuatore della forma associativa") di una convenzione con il Ministero per regolare l'accesso alla piattaforma e il trattamento dei relativi dati. La convenzione, reperibile all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/redditicittadinanza/Pagine/default.aspx/> deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (Sindaco, Segretario Generale delegato, legale rappresentante dell'ente capofila etc.).

I Comuni (o loro aggregazioni) che abbiamo sottoscritto la convenzione possono indicare all'**Amministratore del proprio ambito** gli utenti da accreditare per lo svolgimento delle attività di competenza. In particolare:

- Per la presa in carico dei nuclei beneficiari RdC indirizzati ai Servizi Sociali per la firma del Patto per l'Inclusione Sociale, i Comuni, qualora **NON ABBIANO delegato la gestione** dei servizi agli Ambiti Territoriali Sociali, sono tenuti a comunicare:
 - o Almeno N.1 Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale (possono essere più di uno)
 - o Almeno N.1 case manager per il Patto per l'Inclusione Sociale (possono essere più di uno; può essere lo stesso soggetto che svolge il ruolo di coordinatore)
- Per la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC, ogni Comune è tenuto a comunicare:
 - o Almeno N.1 Coordinatore per i controlli anagrafici
 - o Almeno N.1 responsabile per i controlli anagrafici (possono essere più di uno; può essere lo stesso soggetto che svolge il ruolo di coordinatore per i controlli anagrafici)

Gli Ambiti, qualora siano in possesso delle **DELEGA DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA** dei servizi sociali, sono tenuti a comunicare all'Amministratore di ambito:



- Per la presa in carico dei nuclei beneficiari RdC indirizzati ai Servizi Sociali per la firma del Patto per l'Inclusione Sociale:
 - o Comuni che hanno delegato la gestione
 - o Ambito di riferimento
 - o Indirizzo e-mail/PEC dell'ambito di riferimento
 - o Nota/e ufficiale/i di delega dei servizi all'Ambito da parte dell'insieme dei Comuni ovvero di ciascun Comune
 - o Almeno N.1 Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale (possono essere più di uno)
 - o Almeno N.1 case manager per il Patto per l'Inclusione Sociale (possono essere più di uno; può essere lo stesso soggetto che svolge il ruolo di coordinatore)

In entrambi i casi, per ogni soggetto da accreditare (sia come utente del Comune che come utente dell'Ambito) andranno fornite **all'Amministratore di Ambito** le seguenti informazioni:

- Codice Fiscale
- Nome
- Cognome
- Data di Nascita
- Comune di Nascita
- Genere
- Comune di riferimento
- Ambito di riferimento (se il ruolo è relativo all'ambito e non al comune)
- Indirizzo e-mail (non obbligatorio)
- Riferimento Telefonico (non obbligatorio)

Per agevolare la raccolta dei dati potrà essere utilizzato apposito file Excel, messo a disposizione da parte dell'Ambito territoriale e da questo scaricabile dalla piattaforma GePI, nel quale sarà possibile indicare queste informazioni per ogni utente da abilitare a ciascun ruolo.

In ogni caso, le informazioni sugli utenti da accreditare devono essere accompagnate da formale richiesta presentata agli Amministratori di ambito da parte dei competenti uffici del Comune o dell'ambito. Nel caso dei Comuni, la comunicazione va inviata al proprio Ambito territoriale, avendo cura di indirizzarla all'attenzione dell' "Amministratore di Ambito della piattaforma GePI per il Reddito di cittadinanza", individuato nelle modalità di cui alla nota del MLPS del 16 maggio 2019 (prot. n. 4143).

Terza Fase: accreditamento degli utenti dei Comuni (in forma singola o associata)

Gli Amministratori di Ambito censiti a sistema e provvisti di SPID potranno accedere all'applicazione e censire altri utenti per abilitarli ai ruoli di:

- Coordinatore per il Patto per i Servizi Sociali
- Case Manager per il Patto per i Servizi Sociali
- Coordinatore per i controlli Anagrafici
- Responsabile per i controlli Anagrafici



Per ogni soggetto da abilitare, gli Amministratori dovranno caricare le informazioni anagrafiche indicate nel precedente paragrafo.

In presenza di gestione associata, il Comune di riferimento dell'utente, se diverso dall'ambito nel suo complesso, deve necessariamente essere all'interno dell'Ambito dell'Amministratore.


Un video tutorial per l'Amministratore di ambito, che indica passo per passo come utilizzare la funzionalità di abilitazione degli utenti, è disponibile sulla piattaforma GePI, al seguente indirizzo: <https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/>.

È prevista anche la possibilità di abilitare gli utenti con un'unica operazione utilizzando un file parzialmente pre compilato con i dati di ciascun ambito (modalità bulk tramite Excel). In particolare, gli Amministratori di ambito potranno compilare un Excel scaricabile dalla Piattaforma GePI aggiungendo i dati anagrafici dei soggetti e le informazioni sui ruoli a cui abilitarli, e tramite una funzionalità prevista dall'applicazione potranno effettuare l'upload del file e quindi importare i dati dei soggetti direttamente nella piattaforma.

Questa terza fase può essere svolta direttamente ed in autonomia dagli amministratori.

Riepilogo del processo

La figura seguente riporta schematicamente il processo di accreditamento descritto nei paragrafi precedenti:





ALLEGATO B

CONVENZIONE

TRA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio Dati e della Comunicazione, in persona del Direttore Generale Dr.ssa Grazia Strano

E

- Il Comune di in persona del Sindaco (o del Segretario Generale delegato)
- Il Comune/Ente di in persona del Sindaco (o del Segretario Generale delegato)/legale rappresentante dell'Ente, in qualità di soggetto attuatore della forma associativa (di seguito "Soggetto associativo"), in caso di esercizio associato attivato dagli enti locali

Premesso che

- L'art.2 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. *reddito di cittadinanza* (Rdc);
- L'art.4 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 condiziona l'erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. "*Patto per il lavoro*" e "*Patto per l'inclusione sociale*";
- In particolare, il comma 14 del medesimo art. 4 stabilisce che il patto per lavoro e il patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione

- multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- L'art.6 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, **presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, il **Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza** (SIRDC), nell'ambito del quale opera, oltre a quella presso l'ANPAL per il coordinamento dei Centri per l'impiego, anche apposita **piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni**, in forma singola o associata, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;
- La piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni costituisce, unitamente alla piattaforma per il coordinamento dei Centri per l'impiego, il portale delle comunicazioni tra i Centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, in base a quanto disposto dal medesimo art.6 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019;
- L'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale mediante piattaforma digitale compete ai Comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.4 comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione;
- In specie, è compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, e attivare e gestire i Patti per l'inclusione sociale, previa valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari, e i progetti utili alla collettività ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto;
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, disciplina il

piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati;

- In particolare, l'art. 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, disciplina le informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale e approva il piano tecnico di attivazione della piattaforma che assume la denominazione di "GePI"(Gestionale dei Patti per l'Inclusione);

Considerato che

- La conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede l'accesso a dati personali ed il loro trattamento;
- In particolare, le attività di gestione dei Patti mediante SIRDC comportano l'utilizzo e la raccolta dei dati da parte dei Comuni, lo scambio di informazioni con gli altri servizi territoriali ed enti nazionali coinvolti nell'attuazione della misura, l'utilizzo a scopo di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 4, comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019
- L'art. 14, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 dispone che lo Stato disciplini il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso dei servizi erogati in rete dalle Amministrazioni medesime.
- L'art.14, comma 2 del medesimo decreto legislativo prevede che lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovano le intese e gli accordi e adottino, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ha adeguato all'evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dati personali;
- Il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, si concentra sul sistema di garanzie costruito intorno alla rinnovata attenzione al trattamento dei dati personali.
- Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") "*titolare del trattamento*" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i titolari del trattamento devono essere in grado di assicurare e comprovare l'integrale rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali;
- L'art. 28 del Regolamento dispone che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato;
- Gli obblighi in materia di protezione dei dati gravanti sul Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività per conto del titolare corrispondono a quelli gravanti sul Responsabile del trattamento del soggetto titolare ai sensi dell'art. 28 par. 3 del Regolamento.
- Conformemente a quanto previsto dal citato art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679, il decreto del ministero del lavoro del 2 settembre 2019, n. 108, all'art. 2, comma 8, stabilisce che con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i Comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di Finanza operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze;
- L'articolo 5, del citato decreto del ministero del lavoro del 2 settembre 2019, n. 108, disciplina il trattamento delle informazioni che, nell'ambito della Piattaforma, sono messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, nonché delle

informazioni raccolte dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in riferimento alle quali operano in qualità di autonomi titolari del trattamento;

- In particolare, il comma 10 dell'art. 5 del citato decreto, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mette a disposizione dei Comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del RDC, dei cui dati sono Titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Tutto ciò premesso ai fini della corretta gestione della piattaforma digitale per l'esecuzione dei Patti, di cui D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26

Convengono

Articolo 1 **Oggetto, Finalità e Durata**

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) – di seguito "Le Parti" - al fine di regolare l'accesso e la gestione della "Piattaforma", secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia ed in conformità dei principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) sono autorizzati ad accedere reciprocamente ai dati inseriti nella "Piattaforma" nel rispetto e nei limiti della base normativa di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108.
3. La Convenzione ha effetto dalla data di stipula, ha durata tre anni dalla data di stipula e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.

Articolo 2

Ruoli

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei Comuni o soggetti associativi per la gestione delle funzioni di competenza per l'attuazione del RdC la Piattaforma digitale per la gestione del Patto per l'inclusione sociale del Reddito di cittadinanza (di seguito "Piattaforma"). Per il tramite della Piattaforma, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, mette altresì a loro a disposizione le informazioni di seguito indicate:
 - a. l'elenco dei beneficiari che devono essere convocati per la stipula del Patto per l'inclusione sociale, comprensivo delle informazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL;
 - b. gli elementi identificativi dei beneficiari del reddito e della Pensione di cittadinanza per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno;
 - c. le informazioni necessarie per la gestione dei progetti utili alla collettività, limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale, nonché ai beneficiari che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti.
2. Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le parti per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza sono titolari autonomi del trattamento.
3. I Comuni o i soggetti associativi, accedono alla piattaforma, raccolgono le informazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale per il cui trattamento sono titolari autonomi e designano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale responsabile del trattamento per gli aspetti di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento alla integrità e riservatezza, ascrivibili alle misure tecniche e organizzative adottate nell'ambito della implementazione della Piattaforma.
4. In relazione ai trattamenti di dati personali per cui il Ministero ricopre il ruolo di responsabile del trattamento, i poteri e le facoltà del Ministero sono esercitati dal direttore generale protempore della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione. Con riferimento alle funzioni di coordinamento, analisi, monitoraggio e valutazione esercita altresì i poteri e le facoltà del

Ministero come responsabile del trattamento il direttore generale pro tempore della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

5. Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma è articolato a livello di Ambito territoriale. L'accREDITamento degli operatori dei servizi competenti dei Comuni (o soggetti associativi) abilitati ad operare sulla piattaforma avviene per il tramite di uno o più operatori, identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ruolo di Amministratore dell'Ambito di appartenenza, che non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari del Rdc.
6. Ciascun Comune o soggetto associativo comunica al rispettivo *Amministratore di ambito*, i dati relativi agli utenti da accreditare sulla piattaforma, per l'abilitazione allo svolgimento delle seguenti categorie di ruoli:
 - a. *Coordinatore per i controlli Anagrafici*: utente che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l'elenco dei beneficiari per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC;
 - b. *Responsabile per i controlli Anagrafici*: utente che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il comune (o soggetto associativo) che lo ha indicato;
 - c. *Coordinatore di ambito*: utente che assegna ai Case managers appartenenti al Comune ovvero al soggetto associativo uno o più casi, pianificando quindi il lavoro degli stessi;
 - d. *Case Manager*: utente che gestisce il caso, occupandosi di compilare le schede dell'Analisi preliminare, del Quadro di Analisi e il del Patto per l'inclusione sociale dei beneficiari RdC; persona di riferimento che accompagnerà la famiglia in tutto il percorso (operatore sociale del Comune ovvero del soggetto associativo nel caso di gestione associata).
7. Ciascun Comune o soggetto associativo comunica altresì al rispettivo *Amministratore di ambito* la richiesta di revoca e/o sostituzione dei soggetti abilitati.
8. Al fine di facilitare il flusso informativo relativo ai soggetti accreditati alla piattaforma digitale, la piattaforma digitale mette a disposizione apposito schema in excel.
9. Tutti i soggetti accreditati accedono alla Piattaforma effettuando il login tramite uno dei provider SPID accreditati inserendo le proprie credenziali.

10. Il case manager accede alla piattaforma attraverso l'inserimento del proprio codice autorizzativo generato automaticamente dal sistema al momento del censimento e comunicato dall'amministratore attraverso modalità esterne alla piattaforma.
11. In sede di prima applicazione, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali può accreditare direttamente gli amministratori di ambito territoriale previa fornitura di apposita lista da parte del Comune e/o dell'ambito aggregato.
12. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, individua per ciascun soggetto accreditato le funzioni abilitate in ragione del ruolo svolto all'interno della piattaforma.

Articolo 3 **Trattamento dei dati**

1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, citato nelle premesse, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione della Piattaforma, secondo quanto definito nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I Comuni o soggetti aggregatori, con riferimento ai dati di cui all'articolo 2, comma 3, si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite della piattaforma mette a disposizione dei Comuni, nell'ambito della raccolta di informazioni derivante dall'utilizzo dello strumento "analisi preliminare", l'informativa sul trattamento dei dati personali da far sottoscrivere al referente del nucleo familiare, nella quale sono altresì chiarite le competenze delle parti in ordine alle richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati.

3. Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.
4. Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati contenuti nella Piattaforma, al di fuori dei casi previsti dalla base normativa. Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni contenute nella piattaforma verrà consentito esclusivamente a soggetti autorizzati che abbiano assunto un impegno a garantire la riservatezza dei dati trattati, individuati secondo quanto disciplinato all'articolo 2 della presente Convenzione, impartendo loro, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679, precise e attente istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai dati a titolarità dei Comuni o soggetti aggregatori di cui è responsabile del trattamento, si impegna ad informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a conservare i dati acquisiti dal Sistema informativo, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) numeri 1), 2) e 3), del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo di dieci anni dalla data di dichiarazione del requisito, come stabilito dall'articolo 8 del medesimo decreto.

Articolo 4

Misure di sicurezza

1. La sicurezza del sistema è garantita dalle misure tecniche adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ogni caso riportate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108.
2. L'impatto sulla protezione dei dati personali dei trattamenti previsti nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma GePi, è stato valutato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a procedere, se necessario a un riesame, anche su segnalazione del Comune o del soggetto associativo, per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione di impatto quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento. La Piattaforma registra in un database di Log, separato dal database che contiene i dati personali dei beneficiari e le informazioni sui casi ad essi collegate, tutte le operazioni che gli utenti dei diversi profili indicati nell'articolo 2 della presente Convenzione effettuano sui dati.
3. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati contenuti nella Piattaforma.

Articolo 5
Pubblicazione della Convenzione

1. La convenzione è pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella [sezione dedicata agli operatori del Reddito di cittadinanza](#), al fine di essere conosciuta e sottoscritta per adesione dai singoli Comuni.

Roma,

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Comune/Soggetto aggregatore

IL DIRETTORE GENERALE

Il Sindaco (o Segretario generale delegato)

Grazia Strano

.....

(firmato digitalmente)

COMUNE DI MACERATA
Protocollo Interno N. 88304/2019 del 29-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento